



Bruxelles, 29 giugno 2020  
REV2 – sostituisce l'avviso (REV1)  
datato 8 novembre 2018

## **AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI**

### **RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DELLE SPEDIZIONI TRANSFRONTALIERE DI RIFIUTI**

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"<sup>1</sup>. L'accordo di recesso<sup>2</sup> prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020<sup>3</sup>. Fino a tale data al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione nella sua interezza<sup>4</sup>.

Nel corso del periodo di transizione l'Unione e il Regno Unito negozieranno un accordo di nuovo partenariato che contempli, in particolare, una zona di libero scambio. Non è tuttavia certo che un tale accordo sia concluso ed entri in vigore alla fine del periodo di transizione. In ogni modo, un tale accordo instaurerebbe una relazione che, in termini di condizioni di accesso al mercato, sarebbe ben diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno<sup>5</sup>, all'unione doganale dell'Unione e al regime dell'IVA e delle accise.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulla situazione giuridica applicabile dopo la fine del periodo di transizione (parte A). Il presente avviso spiega inoltre alcune pertinenti disposizioni dell'accordo di recesso relative alla separazione (parte B), nonché le norme applicabili in Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione (parte C).

---

<sup>1</sup> Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

<sup>2</sup> Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").

<sup>3</sup> Il periodo di transizione può essere prorogato una sola volta, prima del 1° luglio 2020, di un periodo fino a uno o due anni (articolo 132, paragrafo 1, dell'accordo di recesso). Il governo del Regno Unito ha escluso sinora una tale possibilità.

<sup>4</sup> Fatte salve alcune eccezioni previste all'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è pertinente nel contesto del presente avviso.

<sup>5</sup> In particolare, un accordo di libero scambio non contempla concetti di mercato interno (nel settore delle merci e dei servizi) quali il reciproco riconoscimento, il "principio del paese d'origine" e l'armonizzazione. Parimenti esso non elimina le formalità e i controlli doganali, compresi quelli sull'origine delle merci e relativi apporti, né i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

**Consigli ai portatori di interessi** Per far fronte alle conseguenze descritte nel presente avviso si consiglia ai portatori di interessi in particolare di tenere conto dei flussi di rifiuti attualmente destinati allo smaltimento nel Regno Unito e adattarli alla luce del presente avviso.

**N.B.**

Il presente avviso non riguarda i regimi doganali per l'importazione o l'esportazione. Per questi aspetti sono in preparazione o sono pubblicati altri avvisi<sup>6</sup>.

Si richiama inoltre l'attenzione sull'avviso più generico sui divieti e le restrizioni, in particolare le licenze di importazione/esportazione.

**A. SITUAZIONE GIURIDICA APPLICABILE DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE**

Dopo la fine del periodo di transizione, non si applicherà più al Regno Unito<sup>7</sup> il diritto dell'Unione in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, in particolare il regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti. Sono parimenti interessate le disposizioni correlate presenti in altre normative sui rifiuti a livello dell'UE. Le conseguenze saranno in particolare le seguenti.

**1. SPEDIZIONI TRANSFRONTALIERE DI RIFIUTI**

**1.1. Divieti concernenti le spedizioni di rifiuti**

L'articolo 34 e l'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti<sup>8</sup> vietano l'esportazione dall'UE verso un paese terzo di

- rifiuti destinati allo smaltimento; e
- rifiuti urbani non differenziati<sup>9</sup> destinati a operazioni di recupero,

a meno che il paese terzo sia un paese membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) aderente alla convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento. Di conseguenza, dalla fine del periodo di transizione sono vietate tutte le esportazioni dall'UE verso il Regno Unito di rifiuti destinati

<sup>6</sup> [https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period\\_it](https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period_it)

<sup>7</sup> Per l'applicabilità all'Irlanda del Nord del regolamento (CE) n. 1013/2006, cfr. la parte C del presente avviso.

<sup>8</sup> GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

<sup>9</sup> I rifiuti urbani non differenziati (voce 20 03 01 ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione che istituisce un elenco di rifiuti, GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3) provenienti dalla raccolta domestica, inclusi i casi in cui tale raccolta comprende anche rifiuti provenienti da altri produttori.

allo smaltimento e di rifiuti urbani non differenziati destinati a operazioni di recupero.

Dalla fine del periodo di transizione, le importazioni di rifiuti nell'UE saranno disciplinate dal titolo V del regolamento (CE) n. 1013/2006, in base al quale continuano a essere autorizzate le importazioni di rifiuti provenienti dai paesi terzi aderenti alla convenzione di Basilea, fatti salvi i requisiti stabiliti nello stesso regolamento.

## **1.2. Autorizzazioni rilasciate prima della fine del periodo di transizione**

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1013/2006 dispone l'obbligo di autorizzazione da parte delle autorità competenti di destinazione, di spedizione e di transito per le spedizioni di rifiuti notificate.

A eccezione dei singoli movimenti di rifiuti in corso alla fine del periodo di transizione<sup>10</sup>, per le autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti degli Stati membri dell'UE prima della fine del periodo di transizione per spedizioni dopo la fine di tale periodo, si applica quanto segue:

- se la spedizione è vietata a norma del regolamento (CE) n. 1013/2006, l'autorizzazione diventa nulla;
- qualora le spedizioni non siano di per sé vietate, il cambiamento dello status del Regno Unito da Stato membro a paese terzo costituisce una modifica essenziale ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1013/2006. A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1013/2006, in caso di modifica essenziale occorre trasmettere una nuova notifica, a meno che tutte le autorità competenti interessate ritengano che le modifiche proposte non richiedano una nuova notifica.

Anche nel caso in cui tutte le autorità competenti interessate non ritengano necessaria una nuova notifica, si rammenta che le prescrizioni relative alle spedizioni di rifiuti tra l'UE e il Regno Unito - che rimane parte della convenzione di Basilea, nonché un "paese cui si applica la decisione OCSE"<sup>11</sup> - sono soggette alle condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3, lettere a), b), c) ed e), e all'articolo 42, paragrafo 3, lettere b), c), e d) del regolamento (CE) n. 1013/2006, che possono prevedere, tra l'altro:

- che le autorità competenti interessate trasmettano una copia timbrata delle loro decisioni di autorizzazione agli uffici doganali competenti (ad es. gli uffici doganali di uscita o di entrata);
- che il trasportatore consegna una copia del documento di movimento ai competenti uffici doganali dell'UE (ad es. gli uffici doganali di uscita o di entrata);

---

<sup>10</sup> Cfr. la sezione B per questi casi.

<sup>11</sup> Un paese cui si applica la decisione C(2001) 107/FINAL del Consiglio dell'OCSE, cfr. l'articolo 2, paragrafo 17, del regolamento (CE) n. 1013/2006.

- che gli uffici doganali dell'UE competenti, se del caso, trasmettano una copia timbrata del documento di movimento all'autorità competente di spedizione, transito e destinazione nell'UE attestante che i rifiuti sono usciti dall'UE o vi sono entrati;
- in caso di esportazione dall'UE, che il contratto associato alla notifica stabilisca determinati obblighi per il destinatario dei rifiuti e per l'impianto di trattamento.

Inoltre la notifica dovrà contenere informazioni degli uffici doganali di entrata e di uscita<sup>12</sup>.

## **2. OBIETTIVI DELL'UE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E OPERAZIONI DI RECUPERO IN PAESI TERZI**

Quando il recupero dei rifiuti prodotti negli Stati membri avviene al di fuori dell'UE, gli Stati membri possono contabilizzare detti rifiuti ai fini del conseguimento dei loro obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, in funzione delle condizioni del trattamento al di fuori dell'UE. In particolare:

- le esportazioni di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche per il trattamento nel Regno Unito saranno contabilizzate ai fini del conseguimento degli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti di cui alla direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche<sup>13</sup> in presenza di prove tangibili che il trattamento dei rifiuti nel Regno Unito ha luogo in condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla direttiva<sup>14</sup>;
- le esportazioni di rifiuti di pile e accumulatori per il trattamento nel Regno Unito saranno contabilizzate ai fini del conseguimento degli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti della direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori<sup>15</sup> in presenza di prove tangibili che il trattamento dei rifiuti nel Regno Unito ha luogo in condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla direttiva<sup>16</sup>;
- le esportazioni di rifiuti urbani per la preparazione al riutilizzo e al riciclaggio e le esportazioni di rifiuti da costruzione e demolizione per la preparazione al riutilizzo, al riciclaggio e ad altra forma di recupero di materiale nel Regno Unito saranno contabilizzate ai fini del conseguimento degli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti<sup>17</sup> in presenza di prove tangibili che

<sup>12</sup> «Casella 16» del documento di notifica. Cfr. l'allegato I A e l'allegato I C, punto 44, del regolamento (CE) n. 1013/2006.

<sup>13</sup> GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38.

<sup>14</sup> Articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2012/19/CE.

<sup>15</sup> GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1.

<sup>16</sup> Articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2006/66/CE.

<sup>17</sup> GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

la spedizione è conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006<sup>18</sup>, in particolare l'articolo 49, paragrafo 2<sup>19</sup>;

- le esportazioni di imballaggi e di rifiuti di imballaggio possono essere contabilizzate ai fini del conseguimento degli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti di cui alla direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio<sup>20</sup> in presenza di prove tangibili che il recupero e/o il riciclaggio nel Regno Unito ha luogo in condizioni grosso modo equivalenti a quelle prescritte dalla normativa dell'UE in materia<sup>21</sup>, tra cui il regolamento (CE) n. 1013/2006<sup>22</sup>, in particolare l'articolo 49, paragrafo 2;
- le esportazioni di veicoli fuori uso possono essere contabilizzate ai fini del conseguimento degli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti di cui alla direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso<sup>20</sup> in presenza di prove tangibili che il recupero e/o il riciclaggio nel Regno Unito ha luogo in condizioni grosso modo equivalenti a quelle prescritte dalla normativa dell'UE in materia<sup>23</sup>, tra cui il regolamento (CE) n. 1013/2006<sup>24</sup>, in particolare l'articolo 49, paragrafo 2.

## **B. PERTINENTI DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO DI RECESSO RELATIVE ALLA SEPARAZIONE**

L'articolo 47, paragrafo 1, dell'accordo di recesso prevede che, alle condizioni ivi stabilite, la circolazione di merci in corso alla fine del periodo di transizione è considerata circolazione all'interno dell'Unione ai fini dei requisiti in materia di licenze di importazione e di esportazione previsti dal diritto dell'Unione.

**Esempio:** una specifica partita di rifiuti, la cui circolazione è in corso tra l'UE e il Regno Unito alla fine del periodo di transizione, può ancora entrare nell'UE o nel Regno Unito in base a un documento di notifica sul quale le autorità competenti di spedizione, transito e destinazione hanno apposto la loro autorizzazione.

---

<sup>18</sup> GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

<sup>19</sup> Articolo 2, paragrafo 5, della decisione 2011/753/UE della Commissione, del 18 novembre 2011, che istituisce regole e modalità di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 310 del 25.11.2011, pag. 11).

<sup>20</sup> GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.

<sup>21</sup> Articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2005/270/CE della Commissione, del 22 marzo 2005, che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 86 del 5.4.2005, pag. 6).

<sup>22</sup> GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

<sup>23</sup> Articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2005/293/CE della Commissione, del 1° aprile 2005, che istituisce le modalità di controllo dell'osservanza degli obiettivi di reimpiego/recupero e di reimpiego/riciclaggio fissati nella direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (GU L 94 del 13.4.2005, pag. 30).

<sup>24</sup> GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

## C. NORME APPLICABILI IN IRLANDA DEL NORD DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

Dopo la fine del periodo di transizione si applicherà il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo")<sup>25</sup>. Il protocollo è soggetto all'espressione periodica del consenso dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord, e il periodo iniziale di applicazione è il periodo che termina quattro anni dopo la fine del periodo di transizione<sup>26</sup>.

Il protocollo rende alcune disposizioni del diritto dell'Unione applicabili nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Nel protocollo l'Unione e il Regno Unito hanno altresì convenuto che, nella misura in cui norme unionali si applicano nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, l'Irlanda del Nord è trattata alla stregua di uno Stato membro<sup>27</sup>.

Il protocollo prevede che il regolamento (CE) n. 1013/2006 si applichi nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord<sup>28</sup>.

Ne consegue che i riferimenti all'Unione nelle parti A e B del presente avviso si intendono fatti anche all'Irlanda del Nord, mentre i riferimenti al Regno Unito si intendono fatti solo alla Gran Bretagna, fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 1, del protocollo. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, le disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal protocollo che vietano o limitano l'esportazione di merci si applicano soltanto agli scambi tra l'Irlanda del Nord e altre parti del Regno Unito per quanto strettamente necessario ai sensi degli obblighi internazionali dell'Unione.

Più nello specifico ciò significa anche che:

- l'importazione in Irlanda del Nord di rifiuti provenienti dalla Gran Bretagna o da paesi terzi sarà disciplinata dal titolo V del regolamento (CE) n. 1013/2006; le importazioni di rifiuti saranno quindi ancora consentite nel rispetto dei requisiti stabiliti dal regolamento;
- l'esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento e di rifiuti urbani non differenziati dall'Irlanda del Nord verso la Gran Bretagna sarà soggetta alla procedura di previo assenso informato;
- sarà sempre vietata l'esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento e di rifiuti urbani non differenziati dall'Irlanda del Nord verso paesi terzi (tranne i paesi EFTA);
- sarà invece ancora consentita l'esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento e di rifiuti urbani non differenziati dall'Irlanda del Nord verso i paesi EFTA, ma sarà soggetta alla procedura di previo assenso informato<sup>29</sup>;

---

<sup>25</sup> Articolo 185 dell'accordo di recesso.

<sup>26</sup> Articolo 18 del protocollo.

<sup>27</sup> Articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo di recesso in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, del protocollo.

<sup>28</sup> Articolo 5, paragrafo 4, del protocollo e sezione 25 dell'allegato 2 del protocollo.

<sup>29</sup> In applicazione degli articoli 34, 35 e 3 del regolamento (CE) n. 1013/2006.

- l'esportazione di rifiuti pericolosi dall'Irlanda del Nord verso la Gran Bretagna e i paesi terzi che sono membri dell'OCSE sarà soggetta alla procedura di notifica e autorizzazione scritte<sup>30</sup>;
- sarà sempre vietata l'esportazione di rifiuti pericolosi dall'Irlanda del Nord verso paesi che non fanno parte dell'OCSE<sup>31</sup>.

Il protocollo esclude tuttavia che il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord possa partecipare al processo decisionale dell'Unione<sup>32</sup>.

Il sito web della Commissione sulla politica in materia di rifiuti (<http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm>) riporta informazioni generali sulle spedizioni di rifiuti e la gestione di flussi di rifiuti specifici. Se necessario queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea  
Direzione generale Ambiente

---

<sup>30</sup> In applicazione degli articoli 38 e 3 del regolamento (CE) n. 1013/2006.

<sup>31</sup> In applicazione dell'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1013/2006.

<sup>32</sup> Ove siano necessari scambi di informazioni o una consultazione reciproca, la sede sarà il gruppo di lavoro consultivo misto istituito dall'articolo 15 del protocollo.